

## Agevolazioni

## ENTI ASSOCIATIVI – MODELLO EAS

### INDICAZIONI dell'AGENZIA delle ENTRATE

di Ugo Grisenti

#### QUADRO NORMATIVO

**C.M. 29.10.2009, n. 45/E:** contiene ulteriori precisazioni in materia di invio del «Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi» (Mod. EAS). Tale circolare è il risultato di un confronto tra la stessa Agenzia delle Entrate ed i principali esponenti del Terzo settore e provvede ad una definitiva individuazione degli enti non commerciali obbligati all'invio del Mod. EAS e a fornire specifiche informazioni sulle modalità di compilazione del medesimo.

**Art. 30, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2 [CFF 7185c]:** dispone per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, D.P.R. 917/1986 [CFF 5248] e dell'art. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF 204], l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali a mezzo del Mod. EAS.

**C.M. 9.4.2009, n. 12/E:** fornisce chiarimenti in merito ai soggetti tenuti alla presentazione del

Mod. EAS ed alle modalità di trasmissione e contenuti del modello stesso.

**Provvedimento Agenzia delle Entrate 2.9.2009:** dispone l'approvazione del Mod. EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali delle associazioni, previsto dell'art. 30, D.L. 185/2008.

**Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 15.10.2009:** l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga al 15.12.2009 del termine per l'invio da parte degli enti associativi del Mod. EAS.

**ENTI ASSOCIATIVI – MODELLO EAS – C.M. 45/E/2009:** con riferimento al Mod. EAS che gli enti associativi devono presentare ai fini della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, la C.M. 29.10.2009, n. 45/E contiene chiarimenti riguardanti i soggetti esonerati, i soggetti ammessi alla compilazione semplificata e le modalità di compilazione del modello stesso.

In particolare, la C.M. 45/E/2009 precisa che i soggetti obbligati all'invio del Mod. EAS in caso di inadempienza non potranno più usufruire dei benefici fiscali disposti dall'art. 148, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF 5248] e dell'art. 4, co. 4, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 204] (non tassazione delle entrate istituzionali e delle entrate decommercializzate).

Si ricorda che la presentazione del Mod. EAS deve avvenire entro il 15.12.2009, ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione nel caso in cui, sempre a decorrere da tale data costitutiva, detto termine di 60 giorni scada successivamente al 15.12.2009.

Di seguito viene proposta una tabella riepilogativa riguardante:

- i soggetti obbligati;
- i soggetti esonerati;
- i soggetti ammessi alla compilazione semplificata.

**CORRISPETTIVI SPECIFICI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:** la C.M. 29.10.2009, n. 45/E precisa che sono tenute all'onere della trasmissione del Mod. EAS le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, anche se considerate «decommercializzate» ai fini fiscali ai sensi dell'art. 148, co. 3, D.P.R. 917/1986 e art. 4, co. 4, secondo periodo, D.P.R. 633/1972. In pratica, sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche, anche prive di partita Iva, che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, indipendentemente dal fatto che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

**ONLUS:** in riferimento alle Onlus, la C.M. 29.10.2009, n. 45/E precisa che tali soggetti non sono tenuti alla presentazione del Mod. EAS in quanto gli stessi:

- sono destinatari di una specifica disciplina che individua i requisiti richiesti per l'assunzione di tale qualifica nonché l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste;
- sono iscritti nell'apposita anagrafe delle Onlus.